



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LOREDANA NAZZICONE	Presidente
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Fallimento – Supersocietà di fatto – Litisconsorzio – Termine per la dichiarazione di fallimento

Ud.09/02/2023
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso RG 5507 anno 2018 proposto da:

(omissis) (omissis) **e** (omissis) **s.r.l.**, rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis), domiciliato presso l'avvocato (omissis);

ricorrenti

contro

Fallimento della (omissis) (omissis) (omissis)
nonchè dei soci
illimitatamente responsabili, rappresentato e difeso dall'avvocato
Elena Brunori;

controricorrente

nonché contro

(omissis)

s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato





(omissis) ;

controricorrente

avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte di appello di Firenze, depositata il giorno 16 gennaio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di (omissis) s.r.l. ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra la predetta fallita, (omissis) (omissis) (omissis) .r.l., (omissis) s.r.l. (omissis) (omissis) s.r.l., nonché dei predetti soggetti, quali soci illimitatamente responsabili.

2. — Hanno proposto reclamo (omissis) (omissis) .r.l.. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 gennaio 2018, nella resistenza della curatela e di (omissis) s.p.a., società che, quale creditrice, aveva instato per il fallimento (omissis) (omissis) s.r.l., ha respinto l'impugnazione.

3. — Ricorrono per cassazione (omissis) (omissis) .r.l., con cinque motivi di impugnazione. Hanno notificato controricorso la curatela e Banca (omissis) (omissis) .p.a., quale procuratrice di (omissis) (omissis) i

s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 350, 354 e 383 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha respinto il primo motivo di reclamo, con cui era stata denunciata la nullità della sentenza del Tribunale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante del





fallimento di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)(omissis)

s.p.a., osservando che la nullità stessa, ove esistente, doveva ritenersi sanata per effetto della costituzione, in sede di reclamo, del litisconsorte necessario pretermesso, che era volontariamente intervenuto nel giudizio di impugnazione.

Obiettano i ricorrenti che la costituzione in giudizio della detta società era stata espressamente contestata per non essere stata documentata la procura attraverso cui Banca (omissis) (omissis) rappresentava in giudizio la detta (omissis) (omissis)(omissis)

. Si deduce che la detta procura era stata meramente richiamata dalla società intervenuta in giudizio in nome e per conto di (omissis) (omissis) (omissis) e che il Giudice del reclamo, in presenza della detta eccezione, avrebbe dovuto invitare la detta parte, in conformità di quanto previsto dall'art. 182 c.p.c., a depositare la procura in questione.

Ora, secondo una lettura che pare condivisibile, a seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 24 ottobre 2016, n. 21430; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4917; nel senso che gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un





imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall.: Cass. 21 ottobre 2021, n. 29288). Analogo principio trova applicazione ove si faccia questione del fallimento di una società di capitali la cui attività è riferibile a una società composta dalla stessa e da altri imprenditori, individuali o collettivi. Premesso, infatti, che l'art. 147, comma 5, l. fall., trova applicazione anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, e cioè a una c.d. supersocietà di fatto (per tutte: Cass. 17 aprile 2020, n. 7903), l'elemento che giustifica, qui, il litisconsorzio in fase di gravame è affine a quello sopra indicato: e cioè l'interesse ad evitare che, sui beni del socio, già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l. fall., i creditori della società occulta (si veda, al riguardo, Cass. 24 febbraio 2016, n. 3621).

Il tema della rituale partecipazione di (omissis) (omissis) i al giudizio di reclamo assume quindi centralità, rivestendo la stessa la qualità di litisconsorte necessario, se pure nella sola fase di gravame. Deve quindi accertarsi se sia stato legittimo l'intervento in giudizio della parte che se ne è dichiarata rappresentante.

Ora, rammenta parte ricorrente (pag. 6 dell'atto di impugnazione) che in sede di reclamo, all'udienza del 1 dicembre 2018, il proprio difensore ebbe ad eccepire il mancato deposito, da parte (omissis) (omissis) s.p.a., della procura in forza del quale essa aveva in giudizio la rappresentanza di (omissis) (omissis) s.p.a.: nella circostanza — è precisato — la difesa della società costituita in giudizio replicò che la procura in questione era stata rilasciata per atto pubblico, i cui estremi erano stati indicati nella comparsa, e si dichiarò pronta a depositare la stessa ove la Corte lo





avesse reputato necessario.

La procura in questione è stata poi depositata in questa sede da
(omissis) (omissis) (omissis) unitamente al
controricorso: attività processuale, questa, pienamente legittima in
quanto funzionale alla dimostrazione dell'ammissibilità del predetto
controricorso, giusta l'art. 372 c.p.c..

Ciò posto, reputa il Collegio che il mancato deposito, nel giudizio
avanti alla Corte di appello, della procura atta a giustificare la
legittimazione rappresentativa dell'odierna controricorrente (di quella
stessa procura di cui si è qui constatata l'esistenza ai fini della verifica
dell'ammissibilità del controricorso), non giustifichi la cassazione della
sentenza. Per un verso, infatti, deve credersi che la banca non fosse
onerata del deposito dell'atto a fronte della condotta processuale degli
odierni ricorrenti (che non intesero confutare quanto da essa dedotto in
ordine all'esistenza di una procura puntualmente identificata nei suoi
estremi) e dello stesso atteggiamento tenuto, in proposito, dal Giudice
del gravame, il quale non ritenne evidentemente necessario sollecitare
l'acquisizione dell'atto notarile che (omissis) (omissis) (omissis)

si era pur detta pronta a depositare. Per altro verso, la
valorizzazione del dato del mancato deposito della procura e il
conseguente annullamento della sentenza impugnata in ragione della
riscontrata mancata acquisizione della stessa nel giudizio di reclamo
veicolerebbe una soluzione contraria al principio di ragionevole durata
del processo: importerebbe, infatti, la rinnovazione del giudizio avanti
alla Corte di appello per il mancato il deposito di un atto (fondante il
valido esercizio del potere procuratorio) che all'epoca era pacificamente
esistente (sul rilievo che può giocare il principio della ragionevole durata
del processo nel procedimento che si svolga contro un litisconsorte
pretermessso, cfr., se pure in fattispecie diversa da quella odierna, Cass.
22 ottobre 2018, n. 26631).

2. — Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 43 e 15





I. fall., 2740 e 2741 c.c..

I ricorrenti lamentano la mancata la notifica dell'istanza di fallimento «all'ultimo organo amministrativo di (omissis) s.r.l.», essendo stata reputata «sufficiente la notifica al curatore che non è certo legale rappresentate della società fallita».

Il motivo è palesemente infondato.

Come giustamente evidenziato dalla Corte fiorentina, anche con riguardo alla posizione della detta società, che era stata dichiarata fallita all'epoca dell'instaurazione del giudizio per la dichiarazione di fallimento di (omissis) (omissis) deve trovare applicazione l'art. 43 I. fall. a mente del quale nelle controversie relative a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

3. — Col terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2361 c.c. e 147 I. fall..

Spiegano i ricorrenti che la supersocietà che era stata ritenuta esistente non era una società occulta, ma una società di fatto, e che, essendo (omissis) (omissis) allita da molto più di un anno, non poteva essere dichiarato il fallimento dei pretesi soci di fatto della medesima.

Il motivo non ha fondamento.

La Corte di appello ha ritenuto influente il momento in cui è stato dichiarato il fallimento di (omissis) (omissis) s.r.l. ai fini del fallimento dei soci di fatto (omissis) e (omissis) .r.l. in quanto il fallimento stesso non aveva fatto venir meno l'*affectio societatis* esistente tra i detti soci; ha aggiunto che la situazione di «clandestinità» del socio occulto e della società occulta rendevano concretamente inapplicabile il sistema pubblicitario del registro delle imprese e le disposizioni relative alla cessazione della responsabilità illimitata e alla cessazione dell'attività di impresa.

E' materia di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito, non censurabile in questa sede, la circostanza per cui gli odierni ricorrenti rivestivano la qualità di soci occulti della fallita (omissis) (omissis)





s.r.l.. Trova conseguentemente applicazione il principio per cui il principio di certezza delle situazioni giuridiche impone che la decorrenza del termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., invocato dagli istanti, per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, quanto piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cass. 2005, n. 18927; Cass. 10 marzo 2011, n. 5764; con riferimento all'ipotesi del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione: Cass. 25 novembre 2015, n. 24112; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5069; Cass. 1 marzo 2022, n. 6771).

4. — Col quarto mezzo si oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 147 l. fall. e dell'art.2497 c.c..

Sostengono i ricorrenti, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che l'utilizzo strumentale di una o più società per la diversificazione degli investimenti e delle responsabilità di chi le dirige e le governa non costituisce abuso e non è presupposto dell'estensione del fallimento. Si richiamano, a tal fine, i compiti cui dovevano assolvere, nella strategia operativa programmata, le società ^(omissis) (omissis) s.r.l. e ^(omissis) s.r.l..

Il motivo è inammissibile.

Il comune intento sociale perseguito dalla società fallita e dai soci occulti è stato oggetto di una valutazione, da parte dei Giudici del merito, che è censurato in modo inappropriato, investendo direttamente il nucleo delle circostanze che sarebbero state trascurate, senza sollevare censure motivazionali (le uniche qui consentite, con riferimento al giudizio di fatto) e, comunque, nel mancato rispetto del canone dell'autosufficienza, dal momento che la doglianza è svolta su un piano di astrattezza, senza dar puntualmente conto delle risultanze di causa.





5. — Il quinto motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 94 l. fall..

I ricorrenti si dolgono della condanna comminata dalla Corte di appello alla rifusione ex art. 94 c.p.c. delle spese relative al gravame al legale rappresentante della società reclamante, (omissis) (omissis) Contestano la violazione dei doveri di probità e di lealtà e della mancata indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la statuizione adottata.

Il motivo non ha fondamento.

L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (così Cass. 20 maggio 2020, n. 9203). Nella fattispecie ciò è avvenuto, avendo la Corte di merito censurato l'«imprudente valutazione della controversia che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi» (locuzione, questa, che proprio la cit. Cass. 20 maggio 2020, n. 9203 ha reputato idonea a giustificare la detta condanna).

6. — Il ricorso è rigettato.

7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di entrambi i controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in euro 5.000,00 per





compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di importo pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 9 febbraio 2023.

Il Presidente
Loredana Nazzicone

